

Istanza per l'acquisizione di estratti di atti di stato civile

(Art. 450 CC; artt. 108-109 D.P.R. n. 396/2000; Art. 2-sexies D.Lgs. n. 196/2003)

Li,

*All'Ufficiale di Stato Civile
del Comune di Golfo ARANCI*

.....

Il/la sottoscritto/a
nato/a a, il
codice fiscale, residente nel Comune di
in via (tel.)
in qualità di

CHIEDE DI POTER ACQUISIRE:

- Estratto per riassunto con paternità e maternità
- Estratto per copia integrale

relativo ai seguenti atti di stato civile conservati in codesto comune:

- Atto di nascita
- Atti di matrimonio
- Atto di morte
- Atto di cittadinanza
- Atto di unione civile

a nome di:

Oppure *(In assenza del nome e cognome della persona di cui si richiede la documentazione è necessario dare tutte le indicazioni utili ad eseguire l'indagine di cui al 3° comma dell'art. 450 del CC, tesa ad individuare il soggetto)*

.....

.....

Per le seguenti finalità:

.....

In fede

.....

Si allega copia di un documento di identità (art. 39 D.P.R. n. 445/2000).

.....

Estratto delle norme di riferimento in materia di rilascio di certificati-estratti di stato civile

Codice Civile

Articolo 450 - Pubblicità dei registri dello stato civile

1. I registri dello stato civile sono pubblici.
2. Gli ufficiali dello stato civile devono rilasciare gli estratti e i certificati che vengono loro domandati con le indicazioni dalla legge prescritte.
3. Essi devono altresì compiere negli atti affidati alla loro custodia le indagini domandate dai privati.

Legge 31 ottobre 1955, n. 1064

Disposizioni relative alle generalità in estratti, atti e documenti e modificazioni all'ordinamento dello stato civile

Articolo 1

L'indicazione della paternità e della maternità sarà omessa:

- 1) negli estratti per riassunto e nei certificati relativi agli atti di nascita, di matrimonio, di cittadinanza, negli atti attestanti lo stato di famiglia e nelle pubblicazioni di matrimonio esposte al pubblico;
- 2) in tutti i documenti di riconoscimento.

Articolo 2

L'indicazione della paternità e della maternità sarà altresì omessa in ogni altro atto, dichiarazione, denuncia o documento in cui sia prescritta dalle norme vigenti al momento della approvazione della presente legge, nei quali la persona sia indicata per fine diverso da quello relativo all'esercizio di doveri o diritti derivanti dallo stato di legittimazione o di filiazione.

Decreto Presidente della Repubblica

3 novembre 2000, n. 396

Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127

Articolo 107 - Estratti per copia integrale

1. Gli estratti degli atti dello stato civile possono essere rilasciati dall'ufficiale dello stato civile per copia integrale soltanto quando ne è fatta espressa richiesta da chi vi ha interesse e il rilascio non è vietato dalla legge.
2. L'estratto per copia integrale deve contenere:
 - a) la trascrizione esatta dell'atto come trovasi negli archivi di cui all'articolo 10, compresi il numero e le firme appostevi;
 - b) le singole annotazioni che si trovano sull'atto originale;
 - c) l'attestazione, da parte di chi rilascia l'estratto, che la copia è conforme all'originale.

Articolo 108 - Contenuto

1. Ogni estratto degli atti dello stato civile deve contenere:
 - a) l'indicazione di estratto per riassunto o per copia integrale;
 - b) la sottoscrizione dell'ufficiale dello stato civile o del funzionario delegato;

c) il bollo dell'ufficio.

2. (...)

3. Restano salve le disposizioni di cui alla legge 31 ottobre 1955, n. 1064, e di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 1957, n. 432.

Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196

Codice in materia di protezione dei dati personali

Articolo 2-sexies - Trattamento di categorie particolari di dati personali necessario per motivi di interesse pubblico rilevante

[...] 2. Fermo quanto previsto dal comma 1, si considera rilevante l'interesse pubblico relativo a trattamenti effettuati da soggetti che svolgono compiti di interesse pubblico o connessi all'esercizio di pubblici poteri nelle seguenti materie:

[...]

b) tenuta degli atti e dei registri dello stato civile, delle anagrafi della popolazione residente in Italia e dei cittadini italiani residenti all'estero, e delle liste elettorali, nonché rilascio di documenti di riconoscimento o di viaggio o cambiamento delle generalità;

[...]